

LA REPRESSIONE

NELL'ERA DEL CAPITALISMO GLOBALE E DEL TOTALITARISMO NEOLIBERALE



PAURA SOCIALE E TERRORISMO DI STATO

Nell'attuale fase storica della **globalizzazione capitalistica** e del relativo contesto socio-culturale alimentato dall'**ideologia neoliberale dominante**, si sta diffondendo un **nuovo genere di paura totalizzante**, resa intollerabile dal crescente senso di impotenza del singolo individuo, che sfocia in un terrore personale e collettivo. Una paura ossessiva legata alla concorrenza sfrenata, all'arbitrio assoluto del nuovo capitalismo finanziario, alla condizione di crisi permanente che sembra giustificare ogni sorta di abuso di potere, al senso d'impotenza dinanzi all'instabilità del mercato globale e alla precarietà lavorativa, ormai pervade l'intero mondo del lavoro privato e pubblico, diffondendo l'angoscia dell'inadeguatezza personale (per capacità, competenze, produttività, età, genere) e dell'esclusione sociale tra i dipendenti di ogni livello e di ogni settore produttivo o dei servizi. Un'angoscia scandita dalla terminologia dell'emarginazione e dell'incertezza lavorativa (*inidonei, soprannumerari, cassintegrati, esodati, precari, disoccupati, lavoratori clandestini*) e che assume i connotati di una molteplicità di paure: paura del cambiamento forzato e della perdita di ruolo; paura della valutazione personale, della sanzione e del declassamento; paura di non raggiungere gli obiettivi o i risultati prefissati; paura dei tempi di lavoro e delle modalità di lavoro; paura della sottoccupazione, del demansionamento, della precarietà e del licenziamento; paura dell'indigenza personale e familiare; paura per il giudizio della propria famiglia; paura di "mettersi in mostra" e di subire ritorsioni... Un'angoscia terrorizzante che serve a **scoraggiare ogni forma di protesta tra i lavoratori, sostituendo la logica solidaristica con una logica concorrenziale** e di controllo reciproco, estranea all'idea stessa di diritti universali e comportamenti incompatibili con pratiche di contrattazione e conflittualità di tipo collettivo, per non parlare di "coscienza di classe".

E quando lo Stato persegue penalmente e perseguita socialmente comportamenti antagonisti, ricorre innanzitutto allo **strumento del terrore psicologico** (minaccia di perdere la libertà, il lavoro, ecc.), **per continuare a garantire la violenza quotidiana dell'ingiustizia di classe del sistema capitalistico**. Una violenza fondata sui privilegi di una ristretta minoranza di ricchissimi che, sostenuta e aiutata da servili e interessati complici nei diversi apparati politico-amministrativo-massmediatici, continua ad arricchirsi sempre più proprio tramite l'impovertimento di una massa crescente di persone alle quali si negano i diritti fondamentali per una vita dignitosa e libera (dalla salute all'istruzione, dal lavoro alla pensione, dalla casa a un ambiente non degradato). Questo terrorismo di Stato serve a difendere il "mondo al contrario" che ci viene spacciato per il "**migliore mondo possibile**" (o il "minore dei mali possibili"), in cui assistiamo a una violenza quotidiana, non solo verbale e psicologica, ma anche molto concreta e fisica perché fatta di atti, accordi e provvedimenti politici ed economici che hanno effetti materiali devastanti sulla vita e il futuro di milioni di persone, vittime di un potere criminale che nega diritti fondamentali usando la menzogna del ribaltamento della realtà: corrotti e corruttori che parlano di morale; trasgressori della legalità che parlano di rispetto della legalità; privilegiati che tuonano

contro i diritti dei lavoratori chiamandoli privilegi; ricchi che chiedono sacrifici ai poveri; aggressori militari che massacrano popolazioni civili in nome della "pace"; oligarchi che spacciano per "democrazia diretta" la delega dei pieni poteri; "salvatori della Patria" che precipitano nel baratro interi popoli; economisti e opinionisti che spacciano le cause della crisi per le soluzioni; banchieri che si fanno salvare con soldi pubblici il fallimento delle loro speculazioni.

FORTE CON I DEBOLI E DEBOLE CON I FORTI: DALLO STATO SOCIALE ALLO STATO PENALE

Nel corso del processo di globalizzazione dell'economia, dei fattori produttivi, dell'informazione, degli attori e dei soggetti politici transnazionali, i "poteri forti" sono stati sempre meno sottoposti al controllo giudiziario e, mentre la corruzione e l'arroganza politica hanno dilagato, **lo Stato risponde sempre più con la repressione al disagio sociale crescente.**

In particolare dai primi anni del 2000, si sta manifestando con forza **una deriva autoritaria** che, con la connivenza dei principali organi d'informazione, **sta scardinando le basi del diritto uguale per tutti** e dello Stato di diritto, teorizzando il principio secondo cui l'investitura popolare attraverso le elezioni libera i vincenti dalle regole e autorizza la pratica delle leggi *ad personam*: depenalizzazione del falso in bilancio, limitazione dell'utilizzabilità delle prove raccolte in rogatoria all'estero, estensione della possibilità di ricusare il giudice, non assoggettabilità a processo delle alte cariche dello Stato, riduzione del termine di prescrizione per i reati dei "colletti bianchi", ampliamento delle ipotesi di legittimo impedimento a comparire in udienza del presidente del Consiglio. Così, mentre da un lato si garantisce l'impunità degli illeciti dell'oligarchia dominante attraverso i proscioglimenti per abolizione di reato, per prescrizione o per insufficienza degli elementi probatori, dall'altro si riempiono le carceri delle fasce più deboli della società (migranti, tossicodipendenti, manifestanti senza copertura politica) e si inaspriscono le leggi repressive (in termini penali e pecuniari) ad hoc per i *nemici* della società, cioè contro la protesta sociale, sindacale e politica più radicale e anticapitalista.

Il **sovraffollamento penitenziario** (straordinariamente alto in Italia) è il fenomeno più appariscente delle conseguenze del trasferimento di risorse economiche e simboliche dal *welfare state* a politiche di sicurezza fondate sulla privazione della libertà. Determinante, in questo mutamento, il modo in cui l'ideologia neoliberista ha accompagnato il processo di globalizzazione nell'ultimo trentennio, in nome di una flessibilità che si è risolta in precarietà sociale ed esistenziale, alimentando così una domanda di **controllo penale della marginalità sociale** e di **repressione dell'antagonismo sociale**, fenomeni destinati a esplodere in assenza di politiche di sicurezza sociale compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini e della soddisfazione dei bisogni necessari ad assicurare ad ogni persona una vita dignitosa. La passata tendenza delle democrazie occidentali a contenere l'uso della prigione come modalità di esecuzione e di controllo penale è stata soppiantata dal ritorno in grande stile della detenzione carceraria, con tutte le inevitabili conseguenze anche sulle pratiche e sulle retoriche giustificative della pena. Il **tramonto dello Stato sociale di diritto**, verificatosi a cavallo tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, ha segnato anche la fine della legittimazione culturale di un'idea di pena come forma del recupero alla vita civile e dell'inclusione sociale del condannato, lasciando spazio solo alla custodia e alla pena del reo in un contesto di sovraffollata carcerazione di massa, dove gli abusi si moltiplicano e l'attenzione si sposta sul rispetto dei diritti umani sempre più violati insieme all'uso delle risorse pubbliche per un apparato penitenziario sempre più costoso.

LA GIUSTIFICAZIONE EMERGENZIALE DEL SISTEMA PENALE E GIUDIZIARIO ANTIGARANTISTA

A metà degli anni Settanta del XX secolo, quando il sistema "globalizzato" iniziava a fare i conti con un ciclo di crisi economica tuttora senza vie d'uscita, ciò ha prodotto effetti devastanti sia in campo internazionale che nazionale. Sul piano internazionale, ciò ha accentuato le **politiche imperialiste di guerra "a bassa intensità"** che hanno portato miseria e distruzione in tutto il mondo; sul piano interno, ha invece avviato un processo di ristrutturazione che si è tradotto nello scientifico **smantellamento di tutti gli spazi di "garanzia"** faticosamente conquistati da anni di lotte, dall'attacco allo Statuto dei lavoratori alla precarizzazione di ogni rigidità lavorativa, dall'attacco alle "libertà civili" alla completa omologazione dell'informazione e della cultura, dall'attacco alle organizzazioni antagoniste al completo imbarbarimento delle relazioni politiche e sindacali.

Abbiamo assistito infatti a un **processo sviluppatosi per "emergenze"** (*emergenza terrorismo, emergenza droga, emergenza mafia, emergenza ultras, emergenza scioperi, emergenza immigrati...*), che ha via via azzerato ogni angolo "garantista" del sistema penale e giudiziario, assumendo il ruolo di **strumento strategico nella ristrutturazione sociale e politica** di questi ultimi trent'anni, debitamente supportato dall'apparato massmediatico che crea intorno a tali "emergenze" una fittizia identità interclassista. Ognuno di questi passaggi emergenziali ha "rotto" alcune consuetudini giudiziarie, legislative, interpretative, per affermarne, con la scusa dell'eccezionalità, di nuove che poi hanno sostituito in maniera definitiva le precedenti. Tutto ciò anche a conferma di come le leggi siano null'altro che la cristallizzazione dei rapporti di classe in un dato periodo, cioè il reale rapporto di forze nello scontro tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi detiene il potere e chi il potere lo subisce. Oggi viviamo in **un sistema che ha proprio nella guerra e nel terrorismo di Stato lo strumento principale di azione politica ed economica per imporre, sia sul fronte esterno che su quello interno, lo sfruttamento e il proprio dominio** sugli stessi soggetti, indipendentemente da nazionalità, etnia, religione, colore della pelle: gli oppressi di tutto il mondo.

I MOLTEPLICI STRUMENTI DELL'OLIGARCHIA DOMINANTE PER INTIMIDIRE E REPRIMERE

L'oligarchia autoritaria al potere in Italia, che governa per voti di fiducia, decreti legge, leggi-delega, leggi *ad personam*, si avvale di molteplici strumenti per intimidire, ostacolare, proibire e reprimere ogni concreta opposizione. Lo scardinamento dei diritti passa innanzitutto attraverso lo stravolgimento e l'inapplicazione della *Costituzione* e tutta una serie di interventi legislativi e inasprimenti penali per soffocare il dissenso e perseguire con l'accusa di "terrorismo" chiunque metta realmente in discussione progetti statali imposti alle popolazioni di un territorio, come nel caso della TAV in Val Susa. La strategia repressiva, accompagnata dalla propaganda mediatica, segue diverse direttrici:

- la criminalizzazione, innanzitutto mediatica, dell'antagonismo anticapitalista e dell'opposizione al pensiero unico neoliberista, delle rivendicazioni dei principi costituzionali di giustizia e solidarietà sociale, delle lotte dei movimenti contro le disuguaglianze, contro la devastazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, contro la privatizzazione di beni comuni e servizi pubblici;
- la drastica restrizione degli spazi di libertà di manifestazione tramite: a) l'istituzione di *zone rosse* urbane (dove l'accesso è proibito ai manifestanti), estese anche ad ampie porzioni del territorio anche extraurbano in occasione di eventi potenzialmente generatori di conflitto; b) la moltiplicazione dei limiti preventivi alle manifestazioni da parte delle autorità comunali, con divieti periodici di cortei in determinate città o il divieto di accesso alle aree naturali prossime a cantieri o eventi oggetti di contestazioni, mentre si ventilano idee di subordinare le manifestazioni al previo versamento di somme di danaro a copertura di eventuali danni cagionati nel corso delle stesse;
- la militarizzazione, mediante la dichiarazione di "aree di interesse strategico nazionale", dei territori sottoposti a cantierizzazione della TAV o di altri progetti speculativi di devastante impatto ambientale e sociale, l'apertura di procedimenti giudiziari per "procurato allarme" contro chi denunci irregolarità nell'apertura di cantieri o la pericolosità di impianti e attività produttive;
- l'aumento di pene pecuniarie e carcerarie rispetto ai crimini ordinari per reati d'opinione e "associativi", rispetto ai crimini ordinari, e l'applicazione estensiva e discrezionale da parte di polizia e magistratura della contestazione dei reati di "saccheggio e devastazione", "concorso in terrorismo" e "condotte con finalità di terrorismo", che permettono di colpire i dissidenti anche per ciò che "potrebbero" commettere indipendentemente dai reati realmente commessi, o per la semplice presenza a manifestazioni dove si verificano atti imputabili;
- la limitazione politica dei diritti sindacali, da quello della rappresentanza a quello di assemblea sui luoghi di lavoro fino al diritto di sciopero (già rigidamente regolamentato nei servizi pubblici "essenziali" dalla legge 146/1990 e sottoposto a sanzioni pecuniarie e penali in caso di infrazione), tutte misure volte a contrastare l'autorganizzazione dei lavoratori e a favorire i sindacati di regime, ricompensati con diritti esclusivi per tenere sotto controllo la conflittualità sociale;
- la trasformazione della Magistratura Contabile da organismo terzo (col compito di accertare la correttezza della spesa pubblica) in braccio armato delle politiche neoliberiste e strumento di controllo antisindacale, per fare cassa e a contenere il debito dello Stato strappando salario e diritti ai lavoratori pubblici, mediante le notifiche per "danni erariali" inviate dalla Corte dei Conti a delegati sindacali delle RSU dei dipendenti comunali, accusati di aver firmato accordi aziendali

“non conformi” ai criteri di produttività del Contratto enti locali e aver distribuito, nella ripartizione dei fondi contrattuali riservati alla contrattazione decentrata, compensi “a pioggia” invece che differenziati, e attraverso la pretesa restituzione delle somme erogate ottenere (a prescindere da qualsiasi sentenza giudiziaria) un effetto intimidatorio, volto a condizionare i rappresentanti eletti dei lavoratori e delegittimare il ruolo delle RSU;

- il controllo sulla “fedeltà aziendale” dei lavoratori attraverso provvedimenti disciplinari fino al licenziamento per *denigrazione di pubblico servizio* (scuole, ospedali, trasporti, ecc.) contro i dipendenti che denuncino corrotte, colpevoli malfunzionamenti e rischi ambientali;
- la presenza di oltre 100 basi militari USA e/o NATO che sottraggono ad ogni controllo e verifica intere zone del nostro paese, dove stazionano depositi di armi nucleari e sono installate strumentazioni pericolose per la salute e la sicurezza delle popolazioni residenti, oltre a costituire centri operativi strategici per missioni di guerra, impiego di armi di distruzione di massa e esecuzioni a distanza di omicidi mirati extragiudiziali in aperta violazione dei nostri principi costituzionali;
- l’impiego dei droni Predator dell’Aeronautica militare per interventi di ordine pubblico e vigilanza del territorio, in funzione di contrasto delle manifestazioni e azioni di lotta contro le politiche neoliberiste, in linea con la progettazione in ambito NATO di interventi in future operazioni urbane antisommosa di reparti super-specializzati formati nelle operazioni militari in Iraq e Afghanistan;
- la gestione aggressiva dei reparti antisommosa, con cariche indiscriminate e violente, impiego di armi “deterrenti” nocive, come gas e liquidi irritanti o le nuove “pistole elettriche” e la frequente impunità e mantenimento in servizio degli agenti responsabili della morte di persone in conseguenza di letali pratiche di immobilizzo a terra degli arrestati o di violenze su detenuti;
- i trattamenti inumani, violenti e degradanti dei manifestanti fermati o degli incarcerati, abusi favoriti dall’inesistenza in Italia del reato di “tortura” per le forze dell’ordine.

IL “DIRITTO PENALE DEL NEMICO”

Nell’epoca liberale e durante il fascismo, oggetto di repressione in Italia era il conflitto *tout court* o, più esattamente, i promotori del conflitto in quanto tali. Si collocavano in questa dimensione istituti giuridici e interpretazioni giurisprudenziali in tema di domicilio coatto, di “associazioni di malfattori” (ripetutamente contestata ad anarchici, socialisti e comunisti), di eccitamento all’odio di classe (ritenuto sussistente, da alcune sentenze, in espressioni come “abbasso la borghesia, viva il socialismo!” o addirittura nel semplice canto dell’*Inno dei lavoratori*), di concorso nel reato (ritenuto sussistere non da specifiche e singole manifestazioni formali di volontà, ad esempio nell’adesione a uno sciopero, ma dal semplice fatto dell’appartenenza al sindacato che quello sciopero ha proclamato) e così via.

Questa impostazione è stata superata sul piano dei principi dalla **Costituzione italiana del 1948**, in particolare con le norme in tema di libertà di riunione, libertà di associazione, libertà di manifestazione del pensiero, diritto di sciopero (articoli 17, 18, 21 e 40). Con la Costituzione il conflitto sociale non esce certo dall’orizzonte della repressione giudiziaria. Ma l’intervento repressivo non riguarderebbe più – almeno teoricamente – il conflitto in sé, bensì specifiche manifestazioni di violenza da esso originate o in esso emerse che integrano reati *comuni* o che sono oggetto di specifiche norme incriminatrici.

Con il **Vertice del G8 del 20-22 luglio 2001 a Genova** si è verificato un profondo **salto di qualità nella gestione dell’ordine pubblico**, con l’asprezza e le modalità delle cariche contro i manifestanti, l’uso di armi da fuoco, i pestaggi di cittadini inermi, le sevizie inflitte agli arrestati. Gli interventi di polizia hanno avuto come pilastri il controllo militare delle manifestazioni e l’uso massiccio e talora improprio di strumenti come le perquisizioni “ex articolo 41” del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i fogli di via e le espulsioni. In particolare l’art. 41 Tulpas autorizza agenti di polizia giudiziaria a “procedere immediatamente a perquisizioni e sequestro” quando “abbiano notizia, anche per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi abusivamente detenute”, ma tali perquisizioni senza provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria possono aver luogo *esclusivamente* in “casi eccezionali di necessità ed urgenza” e l’art. 609 dello stesso codice penale fascista prevedeva come delitto la “perquisizione arbitraria”.

Dopo Genova c’è stato un **salto di qualità anche nella drastica restrizione degli spazi di libertà di manifestazione**, con il ricorso alle **zone rosse** in cui è vietato manifestare, con le più frequenti proibizioni discrezionali di agibilità e i progetti di subordinare le manifestazioni al previo versamento di somme di danaro a copertura di eventuali danni cagionati nel corso delle stesse. Senza alcuna opposizione parlamentare sono state poi approvate leggi, nel 2008 e nel 2011, relative rispettivamente

alle discariche per i rifiuti in Campania e al cantiere per il TAV in Val Susa, le cui aree sono state dichiarate "aree di interesse strategico nazionale", per cui chiunque vi "si introduce abusivamente" o ne "impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale".

A rinforzo delle nuove esigenze autoritarie nella gestione dell'ordine pubblico, **anche nella giurisdizione prevalgono le forzature e le interpretazioni più repressive:**

- a) cresce, a fronte di atti di violenza sulle cose, la contestazione del delitto di "devastazione", che dalla metà degli anni Novanta è stato esteso ai fatti di piazza, per neutralizzare con pene particolarmente elevate le categorie più invise per collocazione sociale e carica conflittuale;
- b) si dilata la portata del "concorso in reato", sino a ritenerlo sussistente anche in condotte di mera presenza in occasione della commissione dei reati, ad esempio nel caso di persone fotografate in prossimità di manifestanti violenti, per il semplice fatto di aver partecipato alla manifestazione o essere stato presente ai fatti contestati come reati, o l'essere trovati in possesso di fazzoletti, occhialini e limoni quali elementi indizianti la preordinazione di uno scontro con le forze dell'ordine;
- c) si consolida il metodo di isolare i fatti dal contesto spazio-temporale, con conseguente sparizione dalla scena di altre condotte pur giuridicamente di rilievo, come nella contestazione del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale a cittadini che hanno reagito ad atti arbitrari delle forze dell'ordine come lancio senza preavviso e ad alzo zero di lacrimogeni contro persone pacifiche;
- d) si disegna in maniera sempre più accentuata un *tipo d'autore*, il manifestante (potenzialmente) violento, tratteggiato in base non alla commissione di *analoghi reati* ma alla partecipazione ad *analoghe manifestazioni*, con evidenti improprie conseguenze di formulazioni pregiudiziali di pericolosità o addirittura di conferma di indizi di reità, giungendo a costruire misure cautelari atipiche come l'obbligo non solo di dimorare nel comune di residenza ma anche di non allontanarsi dall'abitazione negli orari in cui, nell'ambito del suo territorio comunale, dovessero svolgersi manifestazioni di carattere politico;
- e) si evidenzia la disparità di trattamento nella gestione dei procedimenti giudiziari, con corsie preferenziali (e massimo risalto massmediatico) per i processi per resistenza e violenza contro pubblici ufficiali e lentezze burocratiche (e nel totale riserbo) nonostante i termini di prescrizione brevi per i processi per violenze da parte delle forze dell'ordine.

Da sempre ogni sistema penale punisce comportamenti che rimandano a categorie "pericolose" assai più che condotte *oggettivamente* lesive di beni e interessi fondamentali, ma il *moderno diritto penale del nemico* realizza un **salto di qualità che rompe con il principio di uguaglianza** e con la stessa tradizione liberale. La giustificazione è che la garanzia dei diritti e della sicurezza degli *inclusi* (i cittadini in senso sostanziale) passa necessariamente attraverso l'espulsione da quei diritti degli *esclusi*, cioè dei *nemici* da cui la società deve difendersi con ogni mezzo, anche non codificato.

I REATI ASSOCIATIVI NELL'EVOLUZIONE DELL'ART. 270

Nella deriva legislativa conseguente all'affermazione del "diritto penale del nemico", crescono in particolare le fattispecie di *reati a tipicità ridotta*. Esempio il caso delle modifiche apportate nei primi anni 2000 al **reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale** (art. 270 *bis* del codice penale) e della definizione di "condotta con finalità di terrorismo" introdotta con il successivo art. 270 *sexies*. Sono considerate "terroristiche" le associazioni che "si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", riguardanti anche "uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale", e sono considerate "con finalità di terrorismo" le condotte che "possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". **L'ambigua genericità di tale definizione lascia ampi margini d'interpretazione soggettiva.** La mancata indicazione del requisito della "violenza" con riferimento alle "condotte con finalità di terrorismo" può consentire di considerare "terroristici" anche comportamenti di boicottaggio o sabotaggio che non implicano danni fisici alle persone. È indifferente che lo Stato estero destinatario delle condotte incriminate abbia un ordinamento democratico o sia una dittatura sanguinaria? È

irrilevante che i comportamenti in questione avvengano in un contesto bellico? I soggetti attivi dei reati di terrorismo internazionale possono essere anche le forze armate di uno Stato?

In questo contesto di **ossessione securitaria**, disposizioni e concetti sostanziali e processuali, seppur formalmente immutati, possono essere *rivisitati*, anche in misura rilevante, da nuove prassi o nuovi orientamenti giurisprudenziali, caratterizzati dallo scadimento della cultura della prova sostituita dalla **cultura del sospetto e del pregiudizio nei confronti dei soggetti identificati come "antagonisti"**. In particolare, accanto all'estensione abnorme delle ipotesi di concorso nel reato, è avvenuta la **dilatazione delle fattispecie associative**, specie nei procedimenti che riguardano le nuove forme di terrorismo o il ribellismo diffuso (spesso impropriamente equiparati). Soprattutto nelle pronunce cautelari, la questione della struttura organizzativa e degli altri elementi costitutivi del reato associativo può sfumare sin quasi a scomparire, talvolta considerando indizio sufficiente di incriminazione la semplice "manifestazione di adesione ideologica" ricavabile da un "linguaggio antagonista", la solidarietà espressa nei confronti degli arrestati o la partecipazione ai loro processi. Con riferimento all'estrema eterogeneità dei gruppi anarchici si è giunti addirittura a ritenere l'esistenza del reato associativo in presenza di "strutture non verticistiche ma collegate tra di loro da un forte vincolo associativo prevalentemente di natura personale e accomunate dalle cosiddette pratiche di attacco al dominio (...) con caratteristiche di imprevedibilità, immediatezza e *spontaneismo*" (Giudice per le indagini preliminari di Roma, 26 luglio 2004), **in aperta contraddizione con la giurisprudenza di legittimità**, secondo cui il reato disciplinato dall'art. 270 *bis* del codice penale "è un reato per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'Ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza, con la conseguenza che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato" (Cassazione, I sezione, 11 maggio-20 giugno 2000).

LA "REPRESSIONE ECONOMICA" DEI SOGGETTI ANTAGONISTI

Le **sanzioni pecuniarie** sotto forma di condanne a risarcimenti, multe e confische di beni sono sempre più utilizzate per dissuadere e punire chi resiste, si oppone e lotta per l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione e per un modello di società alternativo. Insieme ai fogli di via e alle cariche poliziesche, la repressione economica è oggi lo strumento per colpire i movimenti antagonisti e arginare la crescita di una conflittualità sociale di massa e la diffusione di lotte di popolo come sta avvenendo da anni in Val Susa contro l'occupazione militare e la devastazione del territorio per imporre la TAV. Alcuni esponenti del movimento NO TAV sono stati condannati a pagare 214.000 euro a titolo di risarcimento di presunti danni alla ditta LTF per la mancata esecuzione di alcuni sondaggi propedeutici all'opera. Danni immaginari, perché quelli erano sondaggi inutili e nemmeno previsti dai progetti, come sottolineato nel comunicato-appello NO TAV per la giornata di solidarietà del 14-15 marzo 2014 contro la repressione: *"Quella notte, all'autoporto centinaia di manifestanti erano sulla strada di accesso all'area per impedire l'avvio del sondaggio. La DIGOS aveva detto che non sarebbero arrivate le forze di polizia per sgomberare il terreno dai manifestanti ma che sarebbero venuti gentilmente a chiedere di poter fare il sondaggio, se avessimo rifiutato se ne sarebbero andati. E così avvenne. Poi si scoprì che era una trappola per tagliare le gambe ai NO TAV con una nuova tecnica: richiesta di danni immaginari per centinaia di migliaia di euro a carico di qualche personaggio del movimento"*.

La repressione economica è impiegata anche contro la conflittualità sindacale e l'autorganizzazione di base dei lavoratori, come dimostrano le pesanti sanzioni disposte per arginare le lotte radicali nei trasporti pubblici a Genova, Pisa, Livorno e Firenze, con l'eclatante caso fiorentino dei 600 dipendenti dell'ATAF, ai quali è stata comunicata una multa di 350.000 euro per lo sciopero del dicembre 2013 in violazione delle fasce di garanzia e della precettazione.

BIBLIOGRAFIA

- Danilo Zolo, *Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo alla strage di Gaza*, Diabasis, Reggio Emilia, 2009
- Livio Pepino, *Forti con i deboli*, BUR, Milano, 2012
- Stefano Anastasia, *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma, 2012
- *Manuale di autodifesa politico-legale del militante*, Gwynplaine edizioni, Camerano (AN), 2013